

IL DECRETO 59 ALL'ESAME DELLA CAMERA RISCRIVE LE GARANZIE REALI

Sì ai finanziamenti dando come garanzia un bene

Gli imprenditori possono dare in garanzia un bene aziendale con lo scopo di ottenere un finanziamento per la loro impresa, e nel contempo avere la facoltà di continuarlo ad usare. Questo, è quanto è stato introdotto dal decreto banche (dl 59/2016) del tre maggio scorso, e da oggi in discussione alla camera, per poter essere convertito definitivamente in legge.

Nel dettaglio, la caratteristica principale di questo strumento è che non comporta lo spossessamento del bene mobile da parte del debitore/imprenditore che rilascia la garanzia, a differenza del pegno ordinario (artt. 2784 e ss. codice civile) in cui lo spossessamento costituisce un deterrente per il debitore dal compiere atti dispositivi a discapito della garanzia patrimoniale. I soggetti che potranno utilizzarlo sono gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e i crediti garantiti dovranno essere stati concessi a loro o a terzi per l'esercizio dell'impresa. L'inciso «a terzi» è stato introdotto in sede di conversione in senato, con ciò ampliando le ipotesi applicative di questo strumento.

I crediti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, purché siano inerenti all'esercizio dell'impresa e con la previsione, nel contratto di pegno, dell'importo massimo garantito. Nessuna menzione è fatta dei soggetti eroganti, quindi, chiunque conceda finanziamenti agli imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa potrà impiegare detto strumento. Tale garanzia potrà essere costituita su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e su crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, con la sola

esclusione dei beni mobili registrati. L'estensione ai beni immateriali è stata introdotta con il testo passato in senato ed è di assoluta rilevanza: si pensi al caso di un imprenditore che dia in pegno un brevetto e continui a usarlo per la produzione aziendale. Dispone inoltre la norma che i beni potranno essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Potranno dunque essere dati in pegno: impianti, materie prime, scorte, prodotti in corso di lavorazione ecc.

Una ulteriore peculiarità è data dal fatto che, salva diversa previsione nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno sono autorizzati a trasformare o alienare il bene e comunque disporne, a patto che venga rispettata la sua destinazione economica. Tale previsione è concretamente a vantaggio dell'imprenditore che finché non estingue il finanziamento, potrà ad esempio avere la necessità di sostituire il bene aziendale dato in pegno, perché vetusto o perché decida di venderlo avendo ricevuto una buona offerta. A seguito delle modifiche approvate dal senato, è stato precisato che rimane fermo il diritto del creditore a promuovere azioni conservative o inibitorie in caso di abuso del diritto. Il contratto di pegno dovrà essere scritto, con l'indicazione di una serie di elementi tassativi, e iscritto in un registro costituito presso l'Agenzia delle entrate. Da tale momento, il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

La versione passata in senato ha ulteriormente semplificato la procedura. Il creditore potrà comunicare al debitore,

anche mezzo Pec, come intende escutere il pegno scegliendo tra:

- a) la vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
- b) l'escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
- c) ove previsto nel contratto e ove sia iscritto nel Registro delle Imprese, la locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del credito;
- d) ove sia previsto nel contratto e ove sia iscritto nel Registro delle imprese, l'appropriazione dei beni oggetto del pegno, fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene.

Il debitore (o il terzo) saranno tenuti, entro 15 giorni dall'intimazione, a consegnare il bene oggetto. In mancanza, il creditore potrà richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere con l'apprensione del bene, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile sull'esecuzione per consegna o rilascio.

In caso di eventuale fallimento del debitore, il creditore potrà escutere il pegno solo dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con il riconoscimento della prelazione.

A tutela dell'imprenditore, è disciplinato il diritto dello stesso ad agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita del bene avvenga in violazione delle modalità di escussione e il prezzo non corrisponda ai valori di mercato.

*Stefano Loconte
e Linda Albarani*

© Riproduzione riservata